

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 novembre 2007, n. 392

Regolamento per il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attivita' di sviluppo precompetitivo. Approvazione.

(GU n. 15 del 12-4-2008)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 5 dicembre 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 denominata «Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico»;

Visto in particolare l'art. 24, comma 1, lettera a), ai sensi del quale la Regione, nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, promuove la formazione, l'alta qualificazione e l'occupazione delle risorse umane presenti nei settori produttivo, del welfare e della pubblica amministrazione, mediante il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attivita' di sviluppo precompetitivo;

Visto il comma 2 dell'art. 24, il quale prevede che con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca, nel rispetto della norma comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 dello stesso articolo:

Visto l'art. 3 della legge regionale n. 26/2005 ai sensi del quale la Giunta regionale definisce e approva, per un periodo triennale, con aggiornamento annuale, il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attivita' di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche;

Visto il «Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attivita' di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche» approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006, con particolare riferimento alla scheda riguardante l'art. 24 della legge regionale n. 26/2005;

Visto il testo del Regolamento per il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attivita' di sviluppo precompetitivo, predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2890 del 23 novembre 2007;

Decreta:

1. E' approvato, per le motivazioni esposte in premessa, il «Regolamento per il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attivita' di sviluppo precompetitivo», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY

Regolamento per il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attivita' di sviluppo precompetitivo in attuazione dell'art. 24, comma 1 lettera a) della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).
.off;

Art. 1.

F i n a l i t a'

1. Al fine di promuovere la formazione, l'alta qualificazione e l'occupazione delle risorse umane nei settori produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione, nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, il presente regolamento definisce i requisiti, le condizioni, i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione di contributi per il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attivita' di sviluppo precompetitivo, previsti dall'art. 24, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 2.

Requisiti dei beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi i seguenti proponenti:

a universita';

b universita' o soggetti accreditati per svolgere attivita' di formazione professionale ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 07/Pres., e successive modifiche e integrazioni, quali capofila di un'associazione temporanea di scopo, composta, tra gli altri, da almeno uno dei seguenti soggetti:

1) enti di ricerca;

2) parchi scientifici e tecnologici.

2. I soggetti di cui al comma 1, compresi i singoli soggetti componenti l'associazione temporanea di scopo, devono possedere i seguenti requisiti:

a non avere scopo di lucro;

b reinvestire tutti gli utili interamente nelle attivita' istituzionali;

c non svolgere attivita' economica consistente nell'offerta di beni e servizi sul mercato;

d avere sede principale o operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

e) non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera c, possono beneficiare dei contributi, limitatamente alle attivita' non economiche, i soggetti svolgenti anche attivita' di natura economica purché, per evitare sovvenzioni incrociate dell'attivita' economica, siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a le attivita' economiche e non economiche devono essere chiaramente distinte;

b i costi relativi alle attivita' economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti;

c i finanziamenti relativi alle attivita' economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti.

4. In ogni caso il proponente non puo' fruire di qualsivoglia forma di lucro, diretto o indiretto, sulla prestazione di soggetti terzi.

5. La natura giuridica dei beneficiari ed il possesso dei

requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente regolamento devono essere desumibili e dimostrabili da almeno uno dei seguenti atti:

- a atto costitutivo,
- b statuto;
- c bilanci;
- d delibere e verbali degli organi di amministrazione dai quali si desuma la composizione dei beneficiari, del capitale sociale, del patrimonio associativo o del fondo comune.

6. Se il possesso di alcuni dei requisiti e delle condizioni non e' attestato dagli atti di cui al comma 5 ovvero non emerge con chiarezza dagli stessi, possono essere prodotte, nei casi e nelle forme consentiti dalla legge, dichiarazioni sostitutive di atto notorio o dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Art. 3.

Requisiti e contenuti dei progetti

1. Sono finanziabili progetti di formazione specifici nei seguenti ambiti:

- a innovazione;
- b ricerca scientifica;
- c ricerca applicata;
- d trasferimento tecnologico;

e) attivita' di sviluppo precompetitivo.

2. I progetti di cui al comma 1 devono possedere i contenuti minimi previsti dai bandi di cui all'art. 7 riferiti a ciascuna tipologia.

3. I progetti di cui al comma 1 devono essere rivolti a favore di qualunque persona fisica, senza favorire determinate imprese o settori, e, in particolare, devono riguardare:

- a formazione o riqualificazione dei disoccupati, compresi i tirocini in azienda;
- b formazione rivolta a lavoratori o ad alcune categorie di lavoratori che danno loro la possibilita' di seguire formazione non connessa all'impresa o nel settore di attivita' in cui sono occupati.

4. I progetti devono altresì contenere:

- a la descrizione analitica delle modalita' di attuazione;
- b la durata;
- c i risultati attesi;
- d gli obiettivi previsti;
- e) la descrizione delle spese, il costo complessivo con il prospetto dei costi suddivisi per annualita' nel caso di progetti pluriennali;
- f) l'indicazione del coordinatore e del responsabile scientifico.

Art. 4.

Durata dei progetti

1. I progetti devono avere durata almeno semestrale e non superiore al triennio.

Art. 5.

Misura del contributo e costi ammissibili

1. Il contributo e' concesso nella misura del 100 per cento del costo ammesso.

2. Il contributo e' calcolato sui costi ammissibili di cui al comma 3 al netto dell'eventuale cofinanziamento in denaro o in natura.

3. I costi ammissibili, specificati in dettaglio dal bando di cui all'art. 7, sono i seguenti:

- a costi di personale;

b costi per l'esecuzione del progetto;

c costi relativi alla valorizzazione del progetto.

4. I costi sono ammissibili se rientranti nelle tipologie di cui al comma 3 così come specificati dai bandi di cui all'art. 7 e purché direttamente riferibili all'attuazione del progetto.

5. I costi devono essere comprovabili da fatture quietanzate o da documenti aventi forza probatoria equivalente.

6. Il contributo non può in ogni caso superare l'importo massimo previsto dal bando di cui all'art. 7.

7. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire il costo ammissibile, il proponente può rideterminare il costo del progetto. In tal caso, il contributo è concesso se le risorse disponibili sono sufficienti a coprire il costo rideterminato purché la rideterminazione non sia superiore alla percentuale prevista dal bando di cui all'art. 7.

Art. 6.

Criteri di priorità e di valutazione

1. I criteri e punteggi ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria sono stabiliti dai bandi di cui all'art. 7.

Art. 7.

Riparto delle risorse e bando

1. Con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca, annualmente è stabilito, nell'ambito della disponibilità finanziaria, il riparto delle risorse da utilizzare:

a per il finanziamento dei nuovi progetti nell'annualità di riferimento;

b per il finanziamento dei progetti approvati ma non finanziati per carenza di risorse nell'annualità precedente, mediante scorrimento della graduatoria per tipologia, con priorità per i progetti con punteggio più elevato.

2. Con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca, sono approvati uno o più bandi in cui sono individuati:

a le risorse disponibili per ciascuna tipologia progettuale;

b i contenuti minimi di cui all'art. 3, comma 2 riferiti a ciascuna tipologia;

c i costi ammissibili rientranti nelle tipologie di cui all'art. 5 comma 3;

d l'importo massimo del contributo di cui all'art. 5 comma 6;

e) la percentuale sul costo ammissibile entro la quale è possibile operare la rideterminazione del costo stesso in caso di insufficienza di risorse;

f) criteri e punteggi ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria;

g) la soglia minima di punteggio per l'ammissibilità;

h) il termine iniziale e finale di presentazione delle domande;

i) l'eventuale numero massimo di domande presentabili da ciascun soggetto e le modalità di presentazione delle stesse;

l) la modulistica da utilizzare per la richiesta di contributo e le eventuali note esplicative;

m) le eventuali ulteriori condizioni da rispettare ai fini della concessione del contributo.

3. In caso di disponibilità di nuove risorse nell'anno, con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca è stabilito, nell'ambito della disponibilità, il riparto delle risorse stesse mediante scorrimento della graduatoria per tipologia con priorità per i progetti con punteggio più elevato.

Art. 8.
Domanda di contributo

1. La domanda di contributo e' presentata in conformita' e nel rispetto di quanto previsto con il bando di cui all'art. 7 ed entro il termine dallo stesso indicato.

2. La domanda e' sottoscritta dal legale rappresentante dei beneficiari e, in caso di progetti realizzati mediante costituzione di associazione temporanea di scopo, dal legale rappresentante di ogni beneficiario che intende costituirsi in associazione temporanea di scopo. La domanda puo' essere sottoscritta da soggetto munito di mandato e dei poteri di firma.

3. La domanda deve contenere:

a la denominazione o ragione sociale del richiedente o dei richiedenti con l'indicazione del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di firma;

b la durata del progetto;

c l'ammontare complessivo del contributo richiesto suddiviso per ciascuna annualita';

d nel caso di cui all'art. 2 comma 1 lettera b, una dichiarazione di impegno alla costituzione di un'associazione temporanea di scopo entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione della concessione, qualora la stessa non sia gia' stata costituita.

4. In ogni caso, la domanda deve contenere tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale e' richiesto l'intervento.

5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a l'elaborato dal quale emergano i requisiti e gli elementi di cui all'art. 3 ed all'art. 6;

b la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2;

c l'atto costitutivo dell'associazione temporanea di scopo, nel caso di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) e se gia' esistente.

6. Ogni domanda puo' contenere un solo progetto.

Art. 9.
Procedimento per l'approvazione dei progetti
e la concessione del contributo

1. La Direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca, di seguito denominata Direzione, effettua l'istruttoria delle domande e della documentazione allegata.

2. In caso di necessita' la Direzione richiede per una sola volta documentazione integrativa o sostitutiva, da produrre entro i termini indicati dalla stessa, pena l'esclusione.

3. La selezione dei progetti e' effettuata dalla Direzione mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifica graduatoria, distinta per tipologia progettuale, sulla base dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 e dei criteri di cui all'art. 6 come previsti dal bando di cui all'art. 7.

4. L'assenza di uno o piu' dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 comporta l'esclusione del progetto.

5. Sono approvati i progetti che raggiungano almeno la soglia minima di punteggio prevista dal bando.

6. La graduatoria indica, per ciascuna tipologia progettuale:

a i progetti approvati e finanziabili;

b i progetti approvati ma non finanziabili per carenza di risorse;

c i progetti non approvati e la relativa motivazione.

7. L'atto di approvazione della graduatoria e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

8. Il contributo e' concesso secondo l'ordine di graduatoria nei

limiti delle risorse annue disponibili e nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui all'art. 9, con decreto del direttore del servizio competente, previo accertamento, nei casi previsti, circa l'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

9. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse dell'annualita' di riferimento nei limiti della disponibilita' di bilancio in relazione al patto di stabilita' e crescita e secondo quanto disposto dal bando di cui all'art. 7.

10. Qualora si rendano disponibili risorse, anche derivanti da accertamenti, verifiche, revoche, annullamenti o rinunce ai contributi concessi, e' disposto lo scorrimento delle graduatoria per tipologia con priorita' per i progetti con punteggio piu' elevato.

Art. 10.

Erogazione del contributo in via anticipata

1. L'erogazione del contributo puo' avvenire in via anticipata in misura non superiore al settanta per cento del contributo concesso, secondo le seguenti modalita':

a nel caso di progetti di durata fino a un anno, erogazione in un'unica soluzione fino al settanta per cento;

b nel caso di progetti pluriennali, prima erogazione non superiore al 30 per cento del contributo concesso. Le richieste di erogazione successive alla prima, che possono essere presentate annualmente, devono contenere una relazione sull'andamento del progetto ed un prospetto sintetico delle spese sostenute, che dimostri che il beneficiario ha utilizzato almeno l'80 per cento di quanto gia' erogato.

2. Nel caso in cui sia stata costituita un'associazione temporanea di scopo, il contributo e' erogato al soggetto capofila che provvedera' ai riparto tra i diversi soggetti costituitisi nell'associazione medesima sulla base di quanto previsto nell'atto costitutivo della stessa.

3. L'erogazione del contributo in via anticipata tiene conto dei limiti di disponibilita' di bilancio, correlati al patto di stabilita' e crescita.

4. La concessione a soggetti privati dell'anticipazione sul contributo e' subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso), e successive modifiche, ed a condizione che sia dimostrato lo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 11.

Rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione dei contributi i beneficiari, sulla base dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, devono presentare, entro centoventi giorni dalla conclusione del progetto, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, idonea documentazione giustificativa della spesa. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione ha facolta' di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

2. I beneficiari elencati dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2000 devono presentare, entro centoventi giorni dalla conclusione del progetto, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile

di ufficio o di servizio, che attesti che l'attivita' per la quale l'incentivo e' stato erogato e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione. A tale dichiarazione e' allegato un prospetto riepilogativo dei costi sostenuti da cui si evince il rispetto dei vincoli e dei requisiti per l'ammissibilita' dei costi previsti dal presente regolamento.

3. I beneficiari previsti dall'art. 43 della legge regionale n. 7/2000 devono presentare, entro centoventi giorni dalla conclusione del progetto o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dagli Uffici.

4. Qualora dalla rendicontazione risultasse una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa il contributo viene proporzionalmente rideterminato.

5. Qualora dalla rendicontazione risultasse una spesa inferiore all'anticipazione gia' erogata i beneficiari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente.

6. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili previste dal bando, previa comunicazione ed assenso scritto dell'Amministrazione regionale, pena la rideterminazione ed eventuale riduzione del contributo, a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato. Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate al progetto tali da alterare significativamente gli obiettivi preposti all'attivita' finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima.

7. E' ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso.

Art. 12.

Erogazione a consuntivo

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 11, commi 4 e 5, il contributo o, nel caso di erogazione in via anticipata di cui all'art. 11, il saldo dello stesso, viene erogato successivamente all'approvazione del rendiconto e previa presentazione di una relazione attestante il livello di raggiungimento degli obiettivi come individuati nel progetto allegato alla domanda di contributo.

2. Nel caso in cui sia stata costituita un'associazione temporanea di scopo, il contributo e' erogato al soggetto capofila che provvedera' al riparto tra i diversi soggetti costituitisi nell'associazione medesima sulla base di quanto previsto nell'atto costitutivo della stessa.

3. L'erogazione del contributo tiene conto dei limiti di disponibilita' di bilancio, correlati al patto di stabilita e crescita.

Art. 13.

Divieto di cumulo

1. I contributi di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri contributi e provvidenze pubblici, comunque denominati.

Art. 14.

Ispezioni e controlli

1. L'Amministrazione regionale puo' disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti.

Art. 15.
R i n v i o

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche.

Art. 16.
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: Illy